

**BOZZA DI ACCORDO TRA GOVERNO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
CONCERNENTE FINALITÀ, TEMPI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL TITOLO V, PARTE II, DELLA
COSTITUZIONE, PER QUANTO ATTIENE ALLA MATERIA ISTRUZIONE E SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI
CONDIVISI TRA STATO E REGIONI PER LA MIGLIORE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE UMANE, STRUMENTALI
ED ECONOMICHE AL FINE DI ELEVARE LA QUALITÀ DEL SERVIZIO ACCORDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9,
COMMA 2, LETT. c) DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281**

Bozza 19-06-2012

OBIETTIVI

Stato e Regioni concorrono al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- A. Individuazione dei tempi e dei modi per il completamento del trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni** alla luce dei nuovi criteri costituzionali di riparto della funzione legislativa in materia di istruzione;
- B. Fissazione dei tempi e delle modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali** necessarie all'esercizio delle nuove funzioni e del collegamento tra tale trasferimento e la data di inizio dell'esercizio delle nuove funzioni;
- C. Congruente definizione dei tempi e dei modi di ridefinizione dell'amministrazione statale periferica;**
- D. Modulazione del raggiungimento degli obiettivi secondo diverse velocità** dipendenti dallo stadio di organizzazione regionale;
- E. Definizione di condizioni e modalità per l'attuazione della sperimentazione di nuovi modelli organizzativi.**

AMBITI ED OGGETTI

Fermi restando gli obiettivi descritti, **l'Accordo comprende cinque capitoli** destinati, rispettivamente, ai seguenti ambiti ed oggetti:

- A. Individuazione condivisa delle competenze normative dello Stato e delle Regioni e articolazione delle funzioni amministrative in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale;**
- B. Predisposizione delle condizioni per l'esercizio da parte delle Regioni delle funzioni amministrative e dei servizi**

Bozza 9-06-2010

OBIETTIVI

Stato Regioni Province e Comuni, concorrono al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- A. individuazione dei tempi e dei modi per il completamento del trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni e agli Enti locali** alla luce dei nuovi criteri costituzionali di riparto della funzione legislativa in materia di istruzione;
- B. fissazione dei tempi e delle modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali** necessarie all'esercizio delle nuove funzioni e del collegamento tra tale trasferimento e la data di inizio dell'esercizio delle nuove funzioni;
- C. congruente definizione dei tempi e dei modi di ridefinizione dell'amministrazione scolastica periferica;**
- D. modulazione del raggiungimento degli obiettivi secondo diverse velocità**, dipendenti dallo stadio dell'organizzazione regionale;
- E. definizione di condizioni e modalità per la attuazione della sperimentazione di nuovi modelli organizzativi.**

AMBITI ED OGGETTI

Fermi restando gli obiettivi descritti, **l'Accordo comprende cinque capitoli** destinati, rispettivamente, ai seguenti ambiti ed oggetti:

- A) individuazione degli ambiti della funzione normativa statale;**
- B) conferimento di funzioni amministrative e servizi pubblici statali nelle materie dell'istruzione e dell'istruzione e**

| | |
|---|---|
| <p>pubblici nelle materie dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale; trasferimento dei beni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie;</p> <p>C. Riparto delle dotazioni organiche del personale della scuola e dimensionamento della rete scolastica;</p> <p>D. Organizzazione e gestione delle banche dati;</p> <p>E. Sperimentazione di nuovi modelli organizzativi, finalizzati a migliorare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione.</p> | <p>formazione professionale;</p> <p>C) trasferimento dei beni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie;</p> <p>D) organizzazione e gestione dei dati relativi al sistema educativo (con ciò intendendosi il sistema composto dall'istruzione e dall'istruzione e formazione professionale);</p> <p>E) sperimentazione di nuovi modelli organizzativi, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dalle leggi n. 244/2007 e n. 133/2008.</p> |
| <p>A) Individuazione condivisa delle competenze normative dello Stato e delle Regioni e articolazione delle funzioni amministrative in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.</p> <p>La Corte Costituzionale, attraverso diverse sentenze emanate a seguito delle controversie sviluppatesi sulle divergenze interpretative del nuovo quadro di competenze in materia di istruzione, definito dal novellato Titolo V della Costituzione, ha contribuito a chiarire e articolare i termini: norme generali; principi fondamentali; livelli essenziali delle prestazioni; potestà regolamentare; potestà legislativa concorrente; competenze e condizioni per la distribuzione del personale alle scuole. Al fine di assicurare un esercizio corretto, qualificato ed efficace delle funzioni e dei compiti attribuiti alle diverse istituzioni costitutive della Repubblica, lo Stato e le Regioni assumono l'impegno di definire in modo condiviso, anche alla luce delle sentenze richiamate, le relative competenze in materia di istruzione e istruzione e formazione professionale, evitando duplicazioni e prevenendo l'insorgere dei contenziosi.</p> <p>Nella loro azione regolatrice Stato e le Regioni si impegnano a semplificare la rispettiva normazione, a chiarire i livelli di responsabilità sulle singole materie degli enti locali, ad evitare duplicazioni. Ciò premesso e ferma restando l'autonomia del legislatore, le Parti concordano sulla opportunità che le norme statali (norme generali, principi fondamentali e definizione dei livelli essenziali) sull'istruzione vengano raccolte in un Testo Unico per renderne più agevole la comprensione e l'applicazione e per evitare inutili contenziosi.</p> <p>L'attuazione del Titolo V della Costituzione, con il riparto delle competenze tra i diversi livelli istituzionali rende necessaria l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, definiti in riferimento a macroaree di intervento</p> | <p>A) individuazione degli ambiti della funzione normativa statale</p> <p>Premesso che la Corte Costituzionale (sentenza n.279/2005) ha chiarito che l'elemento di differenziazione tra principi fondamentali e norme generali risiede nel fatto che queste ultime, a differenza dei primi, esauriscono in se stesse la propria operatività, in quanto possiedono carattere precettivo diretto, la loro adozione è giustificabile solo in presenza di esigenze di carattere unitario che non possono essere soddisfatte a livello locale, neppure all'interno di un quadro di principi fondamentali della materia:</p> <p>a) le norme generali sull'istruzione regolano, in particolare, i seguenti ambiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. definizione, limiti, contenuti ed organi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche; 2. ordinamenti scolastici (tipologia e durata dei corsi di istruzione primaria, secondaria e post-secondaria; monte ore annuo; modalità di passaggio tra i diversi ordini di scuola e tra sistema d'istruzione e sistema di istruzione e formazione professionale); 3. valutazione degli apprendimenti; 4. carriera degli studenti 5. obbligo d'istruzione; esami di stato e condizioni, regole e procedure per il rilascio dei titoli di studio; 6. linee generali per l'organizzazione scolastica nazionale 7. monitoraggio e valutazione del sistema di istruzione; 8. regole di reciproco riconoscimento dei titoli di studio all'interno dell'Unione europea e con i Paesi extracomunitari; 9. modalità di esercizio delle funzioni di verifica e controllo sul raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni in relazione al servizio erogato per istruzione e l'istruzione e formazione professionale; 10. criteri di selezione e di reclutamento del personale dirigente, docente e A.T.A.; |

omogenee per tipologia di servizi offerti, indipendentemente del livello di governo erogatore ed in rapporto a costi e fabbisogni standard, secondo la metodologia di cui al e. 2 dell'art. 13 del DLgs. n. 68/2011. Essi sono individuati prevedendo, il pieno coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali, secondo il criterio della sostenibilità e della esigibilità, che sono progressivamente garantite su tutto il territorio nazionale fino al raggiungimento di livelli ottimali.

11. modalità di esercizio del potere sostitutivo;
12. diritti ed obblighi delle scuole non statali e paritarie ai sensi della legge n. 62/2000;
13. disciplina dell'autonomia scolastica e delle relative rappresentanze;
14. criteri di coordinamento informativo, statistico e informatico delle banche dati delle Amministrazione Statale, Regionale e Locale;

b) i principi fondamentali sono determinati in modo da garantire soprattutto:

1. libertà dell'insegnamento;
2. libertà di accesso all'istruzione e alla formazione su tutto il territorio nazionale;
3. pari opportunità tra i generi;
4. azioni positive per compensare gli svantaggi derivanti da disabilità e da diverse origini etniche e culturali;
5. azioni positive per compensare svantaggi ambientali e territoriali, con particolare riferimento alle zone montane, alle piccole isole e ai piccoli comuni;
6. diritto all'apprendimento lungo tutto il corso della vita.
7. requisiti minimi per il funzionamento degli istituti scolastici;
8. criteri per la costituzione di organismi di partecipazione territoriale a livello scolastico.

c) i livelli essenziali delle prestazioni sono individuati prevedendo, comunque, il pieno coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali:

1. a partire dalla definizione delle prestazioni;
2. secondo il criterio della sostenibilità e della esigibilità, che sono progressivamente garantite su tutto il territorio nazionale fino al raggiungimento di livelli ottimali;
3. con modalità che coinvolgono tutti gli attori della scuola.

Nella loro azione regolatrice lo Stato e le Regioni si impegnano a semplificare la rispettiva normazione, a chiarire i livelli di responsabilità, ad evitare duplicazioni, ad attribuire le funzioni gestionali ed amministrative ed il servizio pubblico agli Enti locali, riservandosi esclusivamente quelle che concernono l'indirizzo, la programmazione generale ed il controllo, prevedendo, comunque, il coinvolgimento degli Enti locali. Ciò premesso e ferma restando l'autonomia del legislatore, le Parti concordano sulla necessità che le norme statali (norme generali, principi fondamentali e definizione dei livelli essenziali) sull'istruzione vengano raccolte in un unico testo per renderne più agevole la comprensione e l'applicazione e per evitare inutili contenziosi.

B) Predisposizione delle condizioni per l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici nelle materie dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale

Premesso che il D.lgs n. 112/1998, agli articoli 138 e 139, ha

B) conferimento di funzioni amministrative e servizi pubblici statali nelle materie dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale

già attribuito alle Regioni ed agli Enti locali funzioni amministrative in materia di istruzione; premesso che, in relazione a tali attribuzioni, non è stata data attuazione, sino ad oggi, ai DD.P.C.M. di trasferimento delle risorse umane, strumentali ed economiche, emanati ai sensi dei D.Lgs. n. 112/1998, in attesa di una ridefinizione delle funzioni da attribuire alle Regioni e agli Enti Locali; premesso che, dopo l'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, è stata emanata la legge n. 131/2003 che, all'art. 7, commi 1, 2 e 3, disciplina un nuovo procedimento per il trasferimento delle funzioni e delle occorrenti risorse, si concorda quanta segue:

a) il Governo si impegna ad adottare i DD.P.C.M. previsti all'art. 7, comma 3, della legge n. 131/2003 per il trasferimento delle risorse rispetto alle funzioni già trasferite con il D.lgs n.112/1998, nonché ad attivare la procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo ai fini del trasferimento delle altre funzioni e delle relative risorse, nel rispetto del principio di invarianza di spesa, nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2 del medesimo articolo 7 - attuativi dell'art. 118 della Costituzione - e dell'entrata in vigore delle norme in materia di federalismo fiscale (art. 119 Costituzione);

Premesso che il D.lgs n. 112/1998, agli articoli 138 e 139, ha già attribuito alle Regioni ed agli Enti locali funzioni amministrative in materia di istruzione; premesso che, in relazione a tali attribuzioni, non è stata data attuazione, sino ad oggi, ai DD.P.C.M. di trasferimento delle risorse umane, strumentali ed economiche, emanati ai sensi del D.Lgs. n. 112/1998, in attesa di una ridefinizione delle funzioni da attribuire alle Regioni e agli Enti Locali; premesso che, dopo l'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, è stata emanata la legge n. 131/2003 che, all'art. 7, commi 1, 2 e 3, disciplina un nuovo procedimento per il trasferimento delle funzioni e delle risorse, si concorda quanto segue:

a) il Governo si impegna ad adottare i DD.P.C.M. previsti all'art. 7, comma 3, della legge n. 131/2003 per il trasferimento delle risorse rispetto alle funzioni già trasferite con il D.lgs n. 112/1998, nonché ad attivare la procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo ai fini del trasferimento delle altre funzioni e delle relative risorse, nel rispetto del principio di invarianza di spesa, nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2 del medesimo articolo 7 – attuativi dell'art. 118 della Costituzione – e dell'entrata in vigore delle norme in materia di federalismo fiscale (art. 119 Costituzione).

b) le Regioni si impegnano ad emanare una propria normazione organica nell'ambito ed a completamento delle disposizioni dello Stato, attraverso un percorso di individuazione e condivisione con gli Enti Locali nelle forme definite dalle proprie legislazioni, degli obiettivi, delle modalità, degli strumenti e delle risorse per raggiungerli, specificamente **in materia di:**

1. **forma, livelli e organismi di governo territoriale** del sistema educativo e delle rappresentanze delle autonomie scolastiche;
2. **programmazione dell'offerta di istruzione e formazione sul territorio regionale**, ivi compresa la funzione di organizzazione della rete scolastica, tenendo conto del ruolo già attribuito a tali fini agli Enti locali dal D.lgs n. 112/1998;
3. **interrelazioni e collaborazione tra istruzione e istruzione e formazione professionale;**
4. **forme di rappresentanza e partecipazione dei diversi soggetti** dell'istruzione e formazione professionale a livello locale e regionale;
5. **interventi di supporto all'autonomia** delle istituzioni scolastiche;
6. **criteri di assegnazione del personale alle scuole;**
7. **promozione di rapporti tra le istituzioni scolastiche e i soggetti del territorio** che operino nel campo dell'istruzione e della formazione;
8. **servizi a domanda individuale;**
9. **interventi per il diritto allo studio;**
10. **orientamento, attuazione dell'obbligo di istruzione e**

b) **le Regioni** si impegnano a dotarsi di **un apparato istituzionale idoneo a svolgere” le funzioni amministrative ed il servizio pubblico in materie di istruzione e di istruzione e formazione professionale, secondo i tempi ed i modi necessari ad evitare soluzioni di continuità dei servizio, disagi agli alunni e al personale e carenze nel funzionamento delle istituzioni scolastiche;**

c) **le Parti concordano, inoltre,** il trasferimento alle Regioni delle risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente in dotazione agli USR e USP riservandosi, nel periodo transitorio e sino al completamento del processo di trasferimento, della possibilità di avvalersi del personale degli uffici dell’amministrazione scolastica periferica.

C) Riparto delle dotazioni organiche del personale della scuola e dimensionamento della rete scolastica e trasferimento dei beni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie

La ripartizione tra le Regioni della dotazione organica

formazione, azioni per contrastare dispersione e abbandono, supporto per promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola, nonché della continuità didattica;

11. **eventuali uffici e servizi sul territorio** per lo svolgimento di funzioni regionali;

12. **anagrafe degli studenti;**

13. **norme di attuazione dei principi fondamentali.**

In particolare le Regioni, nell’esercizio della potestà legislativa, assicurano il rispetto degli ambiti di competenza amministrativa già attribuiti agli Enti locali dal D.lgs n. 112/1998.

Le parti, peraltro, concordano che condizione prioritaria, determinata dalla sentenza n. 13/04 della Corte

Costituzionale, è **la definizione – per le Regioni** che non hanno ancora proceduto in tal senso – **di “una disciplina e di un apparato istituzionale idoneo a svolgere” le funzioni amministrative ed il servizio pubblico in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale, “secondo i tempi ed i modi necessari ad evitare soluzioni di continuità del servizio, disagi agli alunni e al personale e carenze nel funzionamento delle istituzioni scolastiche”.**

Per poter ottenere che lo Stato trasferisca le funzioni e le risorse in materia di istruzione (non anche di istruzione e formazione professionale, perché già attribuite alle Regioni), è pertanto necessario che le Regioni individuino con legge, modalità e strutture idonee ad esercitare le funzioni in materia di istruzione, mentre non è affatto necessario che esse dettino “un quadro normativo che unifichi in modo organico le disposizioni in materia di istruzione e di formazione professionale a livello regionale”, cioè che dettino una nuova e completa disciplina di tutta la materia.

c) si concorda, inoltre, sulla possibilità di avvalersi del personale degli uffici dell’amministrazione scolastica periferica che saranno trasferiti nella misura necessaria al raggiungimento dell’idoneità operativa e gestionale relativa all’esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento, fatto salvo il mantenimento di un presidio per funzioni proprie dello Stato;

C) Dimensionamento della rete scolastica, riparto delle dotazioni organiche e trasferimento dei beni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il dimensionamento della rete scolastica è assicurato dalle Regioni e dagli Enti Locali, nell’esercizio delle rispettive competenze, con l’osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica cui, rispettivamente, sono sottoposti i soggetti istituzionalmente coinvolti nei diversi livelli di governo.

La distribuzione tra le Regioni della dotazione organica

nazionale, definita nel rispetto dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica cui sono sottoposti i soggetti istituzionalmente coinvolti nei diversi livelli di governo, è determinata sulla base di criteri approvati con apposita intesa in sede di Conferenza Unificata entro il 30/10/2012. Le Regioni e il MIUR costituiscono un gruppo di lavoro allo scopo di predisporre una proposta motivata dei criteri da sottoporre alla Conferenza Unificata.

Le Regioni, nell'ambito delle dotazioni organiche assegnate, tenendo conto di quanto previsto dalla legge finanziaria e dalla legge di Bilancio, dall'art. 50 della legge 4 aprile 2012, n. 35 e dei criteri individuati con le modalità precedentemente indicate, provvedono alla programmazione dell'offerta formativa ed alla ripartizione degli organici alle istituzioni scolastiche nelle forme determinate dalle leggi regionali.

Ferma restando la competenza dello Stato in materia di ordinamento civile relativamente, in particolare, alla disciplina privatistica dei rapporti di lavoro del personale della scuola (sentenza C. cost. 200/2009), le Parti si impegnano a proporre una modifica legislativa all'art. 41, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nei seguenti termini:

a) che al Comitato di settore del comparto Scuola sia attribuito il compito di avanzare proposte di adeguamento della contrattazione del comparto al nuovo assetto istituzionale;

b) sia valorizzato il livello regionale di contrattazione integrativa, finalizzata principalmente alla gestione delle regole di utilizzazione del personale dell'organico regionale, senza modificare il trattamento economico e normativo di base.

La mobilità del personale è regolata dalla contrattazione nazionale di comparto e — sulla base di questa — dalla contrattazione integrativa. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il dimensionamento della rete scolastica è assicurato dalle regioni e dagli Enti Locali, nell'esercizio delle rispettive competenze, nel rispetto dei vincoli annualmente stabiliti per la finanza pubblica.

D) Organizzazione e gestione delle Banche dati

E' necessario ed urgente realizzare un sistema unitario di raccolta dei dati dando piena attuazione all'Accordo tra il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province ed i Comuni così come sottoscritto in sede di Conferenza

nazionale che è, definita con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica cui, rispettivamente, sono sottoposti i soggetti istituzionalmente coinvolti nei diversi livelli di governo, è determinata sulla base di criteri da individuarsi, con apposita intesa in sede di Conferenza Unificata. La mancata stipula della predetta intesa nei termini stabiliti comporta la conferma dei criteri e dei parametri vigenti, al fine di assicurare la tempestività delle conseguenti operazioni, relative alla mobilità del personale, e consentire il regolare avvio del successivo anno scolastico .

N.B. Formulazione del comma da parte del MIUR come da impegno assunto nella riunione tecnica del 18 maggio 2009. Il personale dirigente, docente e A.T.A. della scuola resta alla dipendenza organica dello Stato, con stato giuridico e trattamento economico fissato dalla contrattazione nazionale di comparto e — sulla base di questa — dalla contrattazione integrativa. Le parti si impegnano a far sì che, nel rispetto della normativa statale in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, della specifica disciplina circa l'imputazione della spesa di personale, in riferimento ai diversi ruoli di appartenenza del personale medesimo, nonché nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale di comparto, il personale passi alla dipendenza funzionale delle Regioni, le quali, nell'ambito delle dotazioni organiche assegnate, provvedono anche alla programmazione e alla distribuzione territoriale, in piena collaborazione con gli Enti locali e le istituzioni scolastiche nelle forme determinate dalle leggi regionali. La "dipendenza funzionale" non dovrà comportare un doppio livello di dipendenza del personale.

Le Parti si impegnano a proporre una modifica legislativa all'art. 41, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, la quale preveda che il comitato di settore per la contrattazione collettiva nazionale del comparto scuola sia integrato da due rappresentanti designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, attribuisca al Comitato di settore rinnovato il compito di avanzare proposte di adeguamento della contrattazione del comparto al nuovo assetto istituzionale, ed introduca un ulteriore livello regionale di contrattazione integrativa, finalizzata principalmente alla gestione delle regole di utilizzazione del personale assegnato e non di definizione del trattamento economico e normativo di base.

D) organizzazione e gestione dei dati relativi al sistema formativo

E' necessario ed urgente progettare e realizzare un sistema unitario di raccolta dei dati, a partire dalle esperienze già avviate a livello statale, regionale e locale e quale sistema integrato degli stessi, che ne consenta l'accesso e l'utilizzo da parte di tutti i protagonisti istituzionali (Stato, Regioni, Enti locali e istituzioni scolastiche) e che preveda anche la loro

| | |
|--|--|
| <p>Unificata che, ai sensi dell'art.3, comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, assicura l'integrazione dell'Anagrafe Nazionale e delle Anagrafi regionali degli studenti nel Sistema Nazionale delle Anagrafi degli studenti. In merito all'anagrafe dell'edilizia scolastica occorre implementare e diffondere i sistemi regionali (attualmente attivi in circa metà delle regioni).</p> <p>Ai fini dell'attuazione del federalismo fiscale, i dati raccolti attraverso il predetto sistema unitario confluiranno nella banca dati unitaria di cui all'art. 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche sulla base delle segnalazioni della Commissione tecnica paritetica di cui all'art. 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché di quella di cui all'articolo 5, della legge 5 maggio 2009, n.42.</p> | <p>partecipazione nella predisposizione dei criteri che lo governano A tal fine ci si impegna ad attivare, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs n. 76/2005, il procedimento per il raggiungimento dell'accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in sede di Conferenza unificata, per realizzare le integrazioni delle anagrafi.</p> <p>Ai fini dell'attuazione del federalismo fiscale, i dati raccolti attraverso il predetto sistema unitario confluiranno nella banca dati unitaria di cui all'art. 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche sulla base delle segnalazioni della Commissione tecnica paritetica di cui all'art. 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché di quella di cui all'articolo 5, della legge 5 maggio 2009, n.42.</p> |
| <p>E) Sperimentazione di nuovi modelli organizzativi, finalizzati a migliorare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione.</p> <p>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sottoscrive specifiche intese con le Regioni per sperimentare modelli gestionali organizzativi e forme avanzate di autonomia delle istituzioni scolastiche organizzati volti ad innalzare la qualità del servizio di istruzione ed accrescere efficienza ed efficacia della spesa.</p> | <p>E) sperimentazione di nuovi modelli organizzativi, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dalle leggi n. 244/2007 e n. 133/2008</p> <p>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sottoscrive specifiche intese con le Regioni e gli EE.LL. per sperimentare modelli organizzativi volti ad innalzare la qualità del servizio di istruzione ed accrescere efficienza ed efficacia della spesa anche ai sensi dell'art. 2, commi 417 – 425, della legge n. 244/2007 e dei regolamenti previsti all'art. 64 della legge n. 133/2008.</p> |
| <p style="text-align: center;">TEMPI DI ATTUAZIONE</p> <p>1. Le Parti si impegnano a dare attuazione al presente Accordo entro il 30/06/2013;</p> <p>2. Il Governo si impegna a presentare entro il 31/03/2013 un disegno di legge di riassetto della normativa statale in materia di istruzione alla luce dell'articolo 117 della Costituzione, contenente la ricognizione delle norme generali, dei principi fondamentali e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, in considerazione dei contenuti del presente accordo;</p> <p>3. Le Regioni si impegnano ad approvare la normativa di organizzazione del servizio entro il 31/03/2013;</p> <p>4. I DD.P.C.M. di cui al paragrafo D), lettera a), sono adottati entro il 30/06/2013. Tali strumenti prevedono una espressa clausola sospensiva del trasferimento nel caso le Regioni non abbiano ancora adottato i necessari strumenti normativi;</p> | <p style="text-align: center;">TEMPI DI ATTUAZIONE</p> <p>1. Le Parti si impegnano a dare attuazione al presente Accordo entro il 31 dicembre 2011.</p> <p>2. Il Governo si impegna a presentare entro il 31 ottobre 2010 un disegno di legge di riassetto della normativa statale in materia di istruzione alla luce dell'articolo 117 della Costituzione, contenente la ricognizione delle norme generali, dei principi fondamentali e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, in considerazione dei contenuti del presente accordo.</p> <p>3. Le Regioni si impegnano ad approvare la normativa di organizzazione per la gestione del personale, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola entro il 1° settembre 2011.</p> <p>4. Ferma restando la data del 1° settembre 2011 per l'avvio dell'esercizio delle funzioni relative alla gestione del personale della scuola, i DD.P.C.M. di cui al paragrafo B), lettera a), sono adottati entro il 31 marzo 2011. Tali strumenti prevedono una espressa clausola sospensiva del trasferimento nel caso le Regioni non abbiano ancora adottato i necessari strumenti</p> |

| | |
|--|--|
| <p>5. L'esercizio delle funzioni trasferite avviene contestualmente all'assegnazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie.</p> | <p>normativi.</p> <p>5. L'esercizio delle funzioni trasferite avviene contestualmente all'assegnazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie.</p> |
| <p style="text-align: center;">PATTUIZIONE FINALE</p> <p>Le Parti si impegnano a verificare congiuntamente i risultati conseguiti e lo stato di realizzazione degli obiettivi del presente Accordo, secondo forme e modalità adeguate di monitoraggio definite entro..... , da una Cabina di Regia dedicato che verrà costituito dopo l'approvazione del presente Accordo. Sulla base delle finalità e dei criteri sopra stabiliti, in rapporto alla definizione ed allo sviluppo del quadro normativo regionale e del settore dell'istruzione potranno essere concordate modifiche del presente Accordo, che tengano conto delle diverse specificità regionali e che consentano ulteriori soluzioni di allocazione e di riparto delle funzioni e delle risorse umane e finanziarie.</p> <p>Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente Accordo, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi della Statuto speciale e dcllc relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.</p> | <p style="text-align: center;">PATTUIZIONE FINALE</p> <p>Le Parti si impegnano a verificare congiuntamente i risultati conseguiti e lo stato di realizzazione degli obiettivi del presente Accordo, secondo forme e modalità adeguate di monitoraggio definite entro il 30 giugno 2011, da un gruppo di lavoro dedicato che verrà costituito dopo l'approvazione del presente accordo.</p> <p>Sulla base delle finalità e dei criteri sopra stabiliti, in rapporto alla definizione ed allo sviluppo del quadro normativo regionale e del settore dell'Istruzione potranno essere concordate modifiche del presente Accordo, che tengano conto delle diverse specificità regionali e che consentano ulteriori soluzioni di allocazione e di riparto delle funzioni e delle risorse umane e finanziarie.</p> <p>Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente accordo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.</p> |
| <p style="text-align: center;">ALLEGATO</p> <p>In seguito alla stipula del presente Accordo e allo scopo di darvi completa attuazione, Stato e Regioni provvederanno a costituire specifici gruppi di lavoro paritetici sui seguenti temi, nonché all'avvio di sperimentazioni negli stessi ambiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Modelli organizzativi e professione docente per la valorizzazione dell'autonomia scolastica; 2) Edilizia scolastica; 3) Anagrafi e sistemi di valutazione; 4) Nuovi modelli organizzativi di gestione del servizio. | |